

PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 2932

IN DATA 04-11-2010

Oggetto: Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Complesso I.P.P.C. della Botto Fila S.p.A. con sede legale ed unità operativa in Via Roma, 99 - Valle Mosso (BI).

Il sottoscritto Dr. Saracco Giorgio in qualità di Dirigente del Settore Ambiente ed Agricoltura, addì

Impresa: Botto Fila S.p.A.

Stabilimento di Valle Mosso (BI)

Sede Legale: *Via Roma, 99 – 13825 Valle Mosso (BI)*

Sede Operativa: *Via Roma, 99 – 13825 Valle Mosso (BI)*

Codice Impresa: **2208**

Codice SIRA: **1752**

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 2359 del 17/06/05 venne rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale, con validità 5 anni a decorrere dalla sua emanazione, al complesso IPPC Luigi Botto S.p.A. per l’unità locale di Via Roma, 99 – Valle Mosso (BI), per lo svolgimento dell’attività IPPC cod. 6.2.: *“Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno”*;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3248 del 23 novembre 2009 è stata volturata in capo a Botto Fila S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Luigi Botto S.p.A.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 121 del 22 gennaio 2010 è stata aggiornata l’Autorizzazione Integrata Ambientale precedentemente richiamata prendendo atto della variazione dell’indirizzo della sede legale da *“via Valeggio, 41 – 10129 Torino, a “Via Roma, 99 – 13825 Valle Mosso (BI)”*;

Vista l’istanza di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata il 16/06/2010, prot. n. 24966, per il complesso I.P.P.C. Botto Fila S.p.A., per l’unità locale di Valle Mosso, Via Roma 99, per lo svolgimento delle attività IPPC cod. 6.2.: *“Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno”*;

Considerato che L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui è richiesto il rinnovo integra:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
- l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale ed in rete fognaria ai sensi del D.Lgs.152/06.

Preso atto

- dell'avvio del procedimento comunicato da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii. con nota prot. n. 27489 del 2 luglio 2010;
- delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali nella riunione del 21 Luglio 2010, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame dell'istanza oggetto del presente provvedimento.

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi convocata nella data del 28 Luglio 2010 per l'istruttoria del procedimento oggetto del presente atto, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii.

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. Si chiede al proponente di valutare la possibilità di rielaborare il Piano di Monitoraggio e Controllo tenendo conto della bozza di linee guida ARPA (Fornite in copia al proponente) allo scopo di rendere più efficienti le modalità di controllo.
2. Gli autocontrolli biennali prescritti per le emissioni in atmosfera dovranno essere svolti garantendo il raccordo con i campionamenti effettuati nel quinquennio precedentemente autorizzato allo scopo di mantenere inalterata la periodicità prescritte.
3. Entro il 30 Aprile di ogni anno dovrà essere trasmesso ad ARPA e Provincia un report riassuntivo contenente anche la valutazione critica del monitoraggio svolto nell'anno precedente e l'aggiornamento sui consumi specifici (scheda D3) e dei dati in ingresso per la loro determinazione.
4. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore del complesso IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione E-PRTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati E-PRTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.

Rilevato che il Dipartimento ARPA di Biella, nel corso della Conferenza dei Servizi conclusiva del 28 Luglio 2010 ha proposto di strutturare i controlli contemplati dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 59/05 nei seguenti termini, approvati dai lavori della Conferenza dei Servizi:

- ❖ 1 controllo annuale di conformità riguardante il contenuto della autorizzazione ambientale, il rispetto delle prescrizioni e di quanto previsto nel Piano di Controllo, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del D.M. 24/4/2008;
- ❖ effettuerà nell'arco dell'autorizzazione 2 campionamenti per le emissioni in atmosfera.

Dato atto che

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 e ss. mm. e ii. e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;
- la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell'art. 5 D.Lgs. 59/05;
 - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza:
 - ✚ Relazione tecnica di supporto alla redazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili in materia di tessile e concia redatto dalla Commissione ex art. 3 comma 2 D.Lgs 372/99 CTR "TESSILE E CONCIA" sezione "Tessile";
 - ✚ Reference Document on Best Available Techniques for the Textile Industry - July 2003, pubblicato dalla Commissione Europea.
 - il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 59/05 in capo alla Botto Fila S.p.A., per l'unità locale di Valle Mosso, Via Roma 99, per lo svolgimento delle attività IPPC cod. 6.2.: *"Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno"*, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Vista

- la comunicazione inoltrata dal Lanificio Luigi Botto s.p.a., al prot. n. 52665 del 30/10/07, con la quale l'Azienda comunicava la cessazione dell'attività di lavaggio a secco dei tessuti con l'utilizzo del percloroetilene e la relativa totale dismissione degli impianti utilizzati per tale fase.

- la comunicazione inoltrata dal Lanificio Luigi Botto s.p.a. ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 59/05 al prot. n. 9573 del 27/02/08, con la quale l'Azienda comunicava l'intenzione di installare una nuova rameuse.
- la nota ns. prot. n. 10981 del 06/03/08, con la quale questa Amministrazione ha trasmesso la documentazione tecnica allegata alla richiesta avanzata dal Lanificio Luigi Botto s.p.a. al Comune di Valle Mosso ed al locale Dipartimento ARPA. La richiesta, formulata ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 59/05, era finalizzata a stabilire se la modifica agli impianti richiesta fosse da considerare sostanziale o meno ai fini dell'eventuale prosecuzione dell'iter;
- l'assenza di pareri ostativi, da parte del Comune di Valle Mosso e dal Dipartimento ARPA di Biella nei termini stabiliti dall'art. 10 del D.Lgs. 59/05;
- la nota ns. prot. n. 19291 del 23/04/08 con la quale questa Amministrazione ha provveduto a comunicare al Gestore del complesso I.P.P.C. che le modifiche richieste potevano ritenersi non sostanziali e che l'Amministrazione Provinciale avrebbe provveduto, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 59/05, all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Visto il D.Lgs. 29-6-2010 n. 128 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – con il quale è stato abrogato il D. Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 ed inserito il Titolo III bis alla Parte seconda del D. Lgs. 152/06 riguardante l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Considerato che il D.Lgs. 29-6-2010 n. 128, all'art. 4 comma 5, stabilisce che le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del decreto, come quella oggetto del presente atto, sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267/00.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Vista la L. 241/90 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs. 59/05 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs 152/06 e ss. mm. ii.

DETERMINA

1. Di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 59/05, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2359 del 17/06/05, alla Botto Fila S.p.A., per l'unità locale di Valle Mosso, Via Roma 99, per lo svolgimento delle attività IPPC cod. 6.2.: *"Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno"*;
2. Di stabilire che il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla sua emanazione, ed integra le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;

- l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale ed in rete fognaria ai sensi del D.Lgs.152/06.
- 3 Di stabilire che si intendono confermati gli allegati inseriti nell'A.I.A. originaria non riproposti nel presente atto.
 - 4 Di stabilire che si intendono confermate le prescrizioni assegnate con precedenti provvedimenti qualora non in contrasto con il presente atto.
 - 5 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri IPPC relativi all'attività autorizzata sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
 - 6 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
 - 7 Di stabilire che gli impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
 - 8 Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
 - 9 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
 - 10 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata;
 - 11 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05;
 - 12 Di dare atto che i controlli contemplati dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 59/05 in capo al Dipartimento A.R.P.A. di Biella avranno la seguente periodicità:
 - *1 controllo annuale di conformità riguardante il contenuto della autorizzazione ambientale, il rispetto delle prescrizioni e di quanto previsto nel Piano di Controllo, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del D.M. 24/4/2008;*
 - *effettuerà nell'arco dell'autorizzazione 2 campionamenti per le emissioni in atmosfera.*
 - 3 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
 - 4 Di rendere disponibile copia del presente atto al richiedente.
 - 5 Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Valle Mosso (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL BI di Biella, al Servizio Tutela Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche ed all'Ufficio deposito Progetti IPPC di questa Amministrazione ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
.....
Biella, lì

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)	
Denominazione Società Madre: Botto Fila S.p.A.	
Codice Azienda 2208 (codice pratica Folium)	
Codice fiscale 09935030016	
Partita IVA n. 09935030016	
Sede legale:	
	Provincia: Biella
	CAP 13825
	Comune: Valle Mosso (BI)
	Località:
	Indirizzo: Via Roma, 99
	Tel e fax: 015 7091 015 709211
	E-mail
Denominazione unità locale operativa:	
Codice SIRA ULO: 1752	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP 13825
	Comune: Valle Mosso
	Località:
	Indirizzo: Via Roma, 99
	Tel e fax: 0157091 – 015709211
	E-mail
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) <i>5054060 N ed 432928 E</i>
	Classificazione acustica del territorio del complesso: <i>classe VI</i>
Attività economica principale:	
ISTAT 1991: <i>17230</i>	
Attività IPPC: <i>6.2</i>	
Codice NOSE-P: <i>105-04</i>	
Codice NACE: <i>17</i>	
Codice SNAP <i>060312</i>	
Autorizzazioni ambientali ricomprese nell'A.I.A.: <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.; ▪ l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale ed in rete fognaria ai sensi del D.Lgs.152/06. 	
Certificazioni ambientali presenti: <i>nessuna</i>	
Numero di addetti: 288	
(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)	

PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Si chiede al proponente di valutare la possibilità di rielaborare il Piano di Monitoraggio e Controllo tenendo conto della bozza di linee guida ARPA (Fornite in copia al proponente) allo scopo di rendere più efficienti le modalità di controllo.
2. Gli autocontrolli biennali prescritti per le emissioni in atmosfera dovranno essere svolti garantendo il raccordo con i campionamenti effettuati nel quinquennio precedentemente autorizzato allo scopo di mantenere inalterata la periodicità prescritta.
3. Entro il 30 Aprile di ogni anno dovrà essere trasmesso ad ARPA e Provincia un report riassuntivo contenente anche la valutazione critica del monitoraggio svolto nell'anno precedente e l'aggiornamento sui consumi specifici (scheda D3) e dei dati in ingresso per la loro determinazione.
4. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore del complesso IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione E-PRTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati E-PRTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.

L'impianto deve essere realizzato e gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. L'Azienda dovrà eseguire degli autocontrolli biennali sui punti di emissione N4, N5, N6 e N7.
2. Gli autocontrolli biennali prescritti per le emissioni in atmosfera dovranno essere svolti garantendo il raccordo con i campionamenti effettuati nel quinquennio precedentemente autorizzato allo scopo di mantenere inalterata la periodicità prescritta.
3. Il Gestore dovrà provvedere a dare preventiva comunicazione, con almeno quindici giorni di anticipo, delle date in cui si intendono effettuare gli autocontrolli alla Provincia, al Dipartimento dell'ARPA ed al Comune territorialmente competenti.
4. I valori limite di emissione fissati nel presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
5. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario a rimettere in efficienza l'impianto di abbattimento.
6. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione fissati come indicati nel presente allegato.
7. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
8. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, conformemente alle norme UNI-UNICHIM. In prossimità dei punti di campionamento deve essere disponibile la fornitura di energia elettrica di rete.
9. I punti di campionamento devono essere muniti di adeguati accessi con relativi presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.

Punto di emissione numero n.	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101Mpa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]*	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 Mpa]	[kg/h]			
N3	TRIBUNALI	17100	16	Continua	Amb.	COV	-	0,10	+ 0,8	0,2	
N4	Rameuse ALEA gas 1	19000	16	Continua	40	Polveri totali + nebbie oleose	10	0,19	+ 16,5	0,7	AU (IA1)
						COV	50	0,95			
N5	Bruciapelo Spazzolatura	6000	8	Discontinua	Amb.	Polveri totali	10	0,06	+ 6,0	0,6	C (IA2)
N6	Bruciapelo Camera di combustione e spazzolatura	11000	8	Discontinua	Amb.	Polveri totali	10	0,11	+ 6,0	0,55	AU (IA2)
						COV	20	0,22			
N7	Rameuse ALEA gas 2	10000	16	Continua	150	Polveri totali + nebbie oleose	10	0,10	- 1,4	0,54 x 0,47	
						COV	50	0,50			

*) L'altezza dei punti di emissione, data la particolare conformazione dell'impianto in oggetto, è stato ricavato con riferimento al piano stradale.

n. camino	SIGLA	Tipologia impianto di abbattimento
N4	IA1	Abbattitore a umido, doppio stadio.
<p>Descrizione e definizione delle principali caratteristiche dell'impianto di abbattimento (carico inquinante in ingresso e in uscita, efficienza di abbattimento, dimensionamento e condizioni operative, sistemi di regolazione e controllo, tempistiche di manutenzione / sostituzione)</p> <p>L'impianto di abbattimento è a servizio di una rameuse avente una potenzialità di 1200 kg/h di tessuto secco ed un sistema di riscaldamento a gas metano diretto (sono installati 8 bruciatori da 200.000 kcal/h, utilizzati mediamente al 40% della loro capacità), che effettua operazioni di termofissaggio, oltre che di asciugatura.</p> <p>L'abbattitore ad umido (del tipo a coalescenza), costituito da due stadi in serie.</p> <p>Il primo è costituito da un sistema Venturi + una sezione a spruzzo, destinato a raffreddare i fumi fino a 40°C e a fungere da prefiltro per le fibrille tessili. Il secondo stadio è costituito da un tamburo forato su cui è avvolto un tessuto filtrante irrigato da appositi ugelli (le fibre molto sottili del feltro sono in grado di captare le goccioline di nebbia submicroniche, che coalescono in gocce più grosse la cui percolazione è favorita dall'acqua di lavaggio).</p> <p>I fumi depurati dall'abbattitore escono attraverso il camino terminale N4.</p> <p>La concentrazione di inquinante in ingresso è dell'ordine di 100 mg/m³ di <i>polveri + nebbie oleose</i> e 50 mg/m³ di <i>COVNM</i>.</p> <p>L'efficienza media del sistema di abbattimento è dell'ordine del 90 - 95 % sul particolato. Detta efficienza è ottenuta con una perdita di carico</p>		

globale operativa di 500 mm H₂O.
 Non sono presenti, né sono necessari, sistemi di regolazione.
 Per quanto riguarda le manutenzioni, è prevista la pulizia trimestrale di ugelli, demister, tessuto filtrante e altre parti soggette a sporcamento.

n. camino	SIGLA	Tipologia impianto di abbattimento
N5, N6	IA2	Abbattitore a umido

Descrizione e definizione delle principali caratteristiche dell'impianto di abbattimento (carico inquinante in ingresso e in uscita, efficienza di abbattimento, dimensionamento e condizioni operative, sistemi di regolazione e controllo, tempistiche di manutenzione / sostituzione)

La linea di bruciapelo è composta essenzialmente da:

- una prima sezione di svolgimento e spazzolatura del tessuto (le pezze "in largo" sono contenute in appositi carrelli, che fungono da alimentatori della macchina)
- una sezione di bruciapelo vera e propria, in cui il tessuto scorre in corrispondenza di due bruciatori a metano aventi sviluppo lineare, in modo che le fiammelle lambiscano il tessuto stesso e possano bruciare le fibre superficiali sciolte ed altre impurezze analoghe
- un'ultima sezione munita di rullo sbattitore e di spazzolatura per il distacco dei residui di combustione delle fibre.

Esistono cappe di aspirazione del tipo a fessura in corrispondenza delle due sezioni di spazzolatura ed una cappa a baldacchino che raccoglie i fumi di combustione dei bruciatori.

Dalla prima spazzolatura si originano semplicemente polveri piuttosto grossolane, per cui risulta sufficiente un semplice ciclone per la depurazione del flusso aspirato (il camino terminale, a valle del ciclone suddetto, è il n. 7).

I fumi emessi dalla sezione di bruciapelo vera e propria e dalla spazzolatura finale contengono invece sia particelle solide (fibre e soprattutto residui di combustione parziale delle stesse), sia sostanze organiche gassose (prodotte essenzialmente dalla combustione incompleta delle particelle sopra menzionate).

Nel caso dei tessuti di lana, a tali inquinanti risulta per di più associato un odore particolarmente sgradevole, per cui è necessario prevedere un sistema di depurazione più complesso ed efficiente.

I condotti di aspirazione provenienti dalle cappe della seconda e terza sezione della macchina vengono convogliati in un unico collettore, che fa quindi capo ad un ventilatore centrifugo ed infine all'abbattitore previsto, nel seguito descritto.

Il flusso globale proveniente dalle due sezioni terminali è di 11.000 Nm³/h, ad una temperatura di circa 60°C, e fuoriesce dal camino n. 8.

Depuratore
 Il depuratore è costituito da un abbattitore Venturi e da una torre di lavaggio.
 L'abbattitore Venturi vero e proprio consiste in una sezione conica convergente, in cui il gas è accelerato fino alla velocità necessaria, una gola cilindrica ed una sezione di espansione in cui avviene il recupero dell'energia cinetica.
 Il liquido è introdotto all'inizio della sezione convergente in parte attraverso tubi tangenziali (per cui si distribuisce come un film e fluisce giù fino alla gola) e in parte attraverso ugelli radiali (di tipo a getto piano, non intasabili) puntati direttamente sulla gola.
 In corrispondenza della gola il liquido è atomizzato dal flusso gassoso ad alta velocità in una miriade di goccioline che agiscono da captatori,

essenzialmente per impatto, delle particelle di polvere.

Tali goccioline, inglobanti gli inquinanti catturati, vengono separate dal flusso gassoso per mezzo di un separatore di gocce.

La concentrazione di inquinante in ingresso è dell'ordine di 200 mg/Nm^3 di *polveri*; l'efficienza media del sistema di abbattimento è dell'ordine del 95 - 97 % sul particolato.

L'abbattitore installato per le sostanze odorose è una torre a riempimento, costituita essenzialmente da un corpo cilindrico verticale in polipropilene contenente del materiale di riempimento (anelli di tipo Pall da 2"), supportato da una speciale piastra di sostegno.

Alla sommità un distributore di liquido a tubi forati ha il compito di ripartire uniformemente nell'ambito del materiale di riempimento il flusso liquido discendente.

Il gas ed il liquido, fluendo controcorrente, vengono in intimo contatto grazie all'azione disperdente degli anelli Pall, realizzando così lo scambio di materia che assicura la rimozione degli inquinanti dal flusso gassoso.

Il lavaggio è effettuato con sodio ipoclorito: i composti di natura odorosa sono in genere poco solubili in acqua, ma piuttosto reattivi, ed un reagente di tipo ossidante (quale l'ipoclorito di sodio) è in grado di distruggerli di solito in modo rapido e completo.

La concentrazione di inquinante in ingresso è dell'ordine di 100 mg/m^3 di *COVNM*, sebbene tale dato non sia significativo, essendo la torre installata allo scopo di ridurre l'emissione di sostanze odorose.

L'efficienza media del sistema di abbattimento è dell'ordine del 90 - 95 %. Detta efficienza è ottenuta con il seguente dimensionamento:

- altezza del letto: 3 m
- velocità del gas nella torre: 1,9 m/s
- portata del liquido di ricircolo: $20 \text{ m}^3/\text{h}$

E' presente un sistema di controllo automatico del potenziale di ossido-riduzione del liquido di lavaggio, che agisce sulla pompa di dosaggio dell'ipoclorito.

Per quanto riguarda le manutenzioni, è prevista la pulizia mensile degli ugelli del Venturi, del fondo torre e del filtro della pompa di ricircolo.

PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI

A - SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita la qualifica di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. ;

CORPO IDRICO RECETTORE

Lo scarico è autorizzato previa depurazione in impianto aziendale, nel Torrente Strona .

PRESCRIZIONI

1. deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di trattamento in modo tale da garantire in ogni condizione operativa il rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e ss.mm. per scarichi in acque superficiali;
2. tutte le vasche dell'impianto di trattamento devono essere munite di misuratori di livello antitraboccamento quando necessario;
3. devono essere installati sistemi visivi e acustici sui punti critici dell'impianto di depurazione (giranti, pompe di sollevamento, ossigenatori, colonne a carbone ecc.) per segnalare eventuali anomalie o blocchi;
4. in caso di guasto o fermo tecnico dell'impianto di depurazione, che possa comportare scarichi non conformi ai limiti tabellari, lo scarico deve cessare e del fatto deve essere data tempestiva notizia alla Provincia e al Dipartimento provinciale ARPA, territorialmente competente;
5. è preclusa ogni possibilità di scarico di reflui non depurati o depurati solo parzialmente. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate;
6. è vietata la diluizione degli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
7. i fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia senza provocare alcuna molestia alle abitazioni vicine;
8. deve essere predisposto idoneo pozzetto di ispezione e campionamento mantenuto sempre agibile prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale;
9. deve essere notificata alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPA qualsiasi variazione in ordine a: titolarità dello scarico, modalità di trattamento e qualità dei reflui;
10. I limiti allo scarico per le sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al Dlgs 152/06 e ss.mm. dichiarate, ovvero Zn e Idrocarburi totali non potranno superare i valori di a 0,5 mg/l per Zn e 5 mg/l per il parametro Idrocarburi Totali;
11. Una volta all'anno dovranno essere effettuate analisi per la ricerca di metalli pesanti e per il parametro Idrocarburi Totali;
12. Qualora allo scarico venissero rinvenute altre sostanze elencate nelle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al Dlgs 152/06 e ss.mm., dovrà esserne data comunicazione entro 30 giorni all'autorità concedente ed agli Enti di controllo per l'adozione di eventuali provvedimenti;

13. Qualora allo scarico venissero rinvenute sostanze pericolose ai sensi del DM 367/03, dovrà esserne data comunicazione entro 30 giorni all'autorità concedente ed agli Enti di controllo per l'adozione di eventuali provvedimenti;
14. Qualora non esistente, deve essere posto in opera un misuratore di portata sullo scarico finale in corpo idrico superficiale, in ottemperanza all'art. 28 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque per scarichi industriali che superino i 100.000 mc/anno. Le misurazioni dovranno essere messe a disposizione degli Enti di controllo;
15. qualora lo scarico, singolarmente o in concorso con altri, risultasse incompatibile con il mantenimento dello stato ambientale e/o dello stato ecologico del corpo idrico recettore l'azienda dovrà mettere in atto opportune misure per la riduzione del carico inquinante delle acque di scarico, in ottemperanza agli artt. 5 e 27 e con riferimento all'elenco di cui all'all. 4 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

B- SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

16. Le acque conferite nel sistema centralizzato di allontanamento dovranno rispettare i limiti dei parametri allo scarico stabiliti nel rispetto dell'art. 107 comma 1 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.
17. Dovrà essere comunicata agli Enti di controllo l'eventuale variazione del nominativo del gestore entro 30 giorni dalla comunicazione di presa in carico del punto di immissione nella rete fognaria da parte del gestore stesso.

La cessazione del contratto di fornitura del servizio di allontanamento dei reflui, con conseguente adozione di un diverso sistema di allontanamento o smaltimento dei reflui stessi, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente, al fine di consentire le valutazioni previste dall'art. 10 comma 1 del Dlgs 59/05.